

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEO-SORVEGLIANZA NEL
TERRITORIO COMUNALE DI UDINE
(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n..... del)**

INDICE

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto e normativa
- Art. 2 Principi regolamentari
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Finalità
- Art. 5 Altri sistemi di videosorveglianza
- Art. 6 Trattamento dei dati personali

**CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

- Art. 7 Notificazione
- Art. 8 Responsabile del trattamento dei dati
- Art. 9 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo/sala operativa
- Art. 10 Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 11 Accesso ai sistemi e parola chiave

**CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

- Art. 12 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 13 Obbligo degli operatori
- Art. 14 Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia
- Art. 15 Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 16 Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- Art. 17 Sicurezza dei dati
- Art. 18 Modalità da adottare per i dati video-ripresi
- Art. 19 Limiti alla utilizzazione e cessazione del trattamento di dati personali
- Art. 20 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

- Art. 21 Comunicazione

**CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

- Art. 22 Tutela

**CAPO V
MODIFICHE**

- Art. 23 Modifiche regolamentari

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e normativa

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di video-sorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di Udine.
2. Il sistema consta di tutti gli impianti, descritti ai successivi artt. 4 e 5, preesistenti ed in uso, sul territorio Comunale e collegati alla Centrale Operativa.
3. Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali è attuato per lo svolgimento delle funzioni istituzionali demandate al Sindaco per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
4. Il sistema ed i programmi informatici saranno configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di quelli identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite, nei singoli casi, possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti Comunali, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
6. Le finalità del sistema di videosorveglianza, indicate nel successivo art. 4, rispondono ai principi di cui al Provvedimento Generale 8 aprile 2010 del Garante Privacy e risultano del tutto conformi:
 - **in ambito nazionale:**
 - * alle funzioni istituzionali demandate ai Sindaci ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
 - * alle funzioni attribuite alla Polizia Locale dalla Legge 7 marzo 1986 n.65 sull'ordinamento della Polizia Municipale e dalla legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 9/2009;
 - * al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
 - * ai Provvedimenti a carattere generale del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 29 novembre 2000, del 10 aprile 2004 e dell'8 aprile 2010;
 - * al D.L. 23 maggio 2008 n.92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008 n.125, D.M. dell'Interno del 5 agosto 2008, D.M. n. 37/2008 ed al decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito con legge n. 48/2017;
 - * alla Circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, del Ministero degli Interni - Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010 e della Circolare n. 486/2012 del Ministero degli Interni;
 - **in ambito comunitario:**
 - alla Convenzione di Strasburgo 28 gennaio 1981 n.108, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989 n.98;
 - al Regolamento Europeo relativo al trattamento ed alla libera circolazione dei dati personali delle persone fisiche n. 679/2016 approvato dal Parlamento Europeo il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio 2016 con piena applicazione a decorrere dal 25 maggio 2018.

7. Nell'Allegato 1 al presente Regolamento sono elencati i luoghi e le aree ove sono ubicate le telecamere di video-sorveglianza; l'aggiornamento di tale elenco spetta alla Giunta Comunale.

Art. 2 - Principi regolamentari

Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

- **Principio di liceità:** il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi del D. Lgs. n.101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

- **Principio di necessità:** il sistema di video-sorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite, nei singoli casi, possono essere realizzate mediante, rispettivamente, uso di dati anonimi od opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

- **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di video-sorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di video-sorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

- **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che possono invece essere disposti dall'Autorità Giudiziaria o disciplinati in Protocolli con la locale Prefettura.

E' consentita la video-sorveglianza come misura complementare volta al controllo del territorio e alla protezione degli individui, oltre che a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti pubblici ove si svolgono attività della Pubblica Amministrazione.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "**banca dati**", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti e più specificamente il complesso organizzato di dati personali formatosi presso la sala/ centro di controllo/Ced e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai dati personali o insiemi di dati personali concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, il blocco, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificati o identificabili, direttamente o indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di video-sorveglianza;

d) per **"titolare del trattamento"**, il Comune di Udine nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per **"responsabile (esterno) del trattamento"**, la persona fisica o giuridica esterna, preposto dal titolare al trattamento dei dati personali;

f) per **"responsabile (interno) del trattamento"**, la persona fisica o giuridica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

g) per **"designati del trattamento"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento;

h) per **"interessato"**, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

i) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

n) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 4 – Finalità

1. Il Comune di Udine, attraverso il Comando di Polizia Locale, effettua il trattamento di dati personali mediante impianti di video-sorveglianza urbana, sia di osservazione che di contesto, ed altri sistemi di ripresa immagini di dati personali quali telecamere per lettura targhe, comprese quelle poste agli accessi della ZTL, sistema di video-analisi, anche mediante sensori di eventi, *scout camera* (foto-trappole) e *Street control*; possono altresì essere previsti altri sistemi di video-sorveglianza come specificato nel successivo art 5.
2. L'uso di tutti i sistemi e tipologie di video-sorveglianza del territorio comunale è finalizzato a:
 - a) tutelare la sicurezza urbana di cui alla L. n. 38/2009 ss.mm.ii, Decreto del Ministro dell'Interno del 05 agosto 2008 e decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 nonché secondo le modalità previste dal capitolo n. 5.1 del Provvedimento del Garante Privacy in materia di video-sorveglianza dd. 08/04/2010;
 - b) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale secondo le modalità previste dal capitolo n. 5.1 del Provvedimento del Garante Privacy in materia di video-sorveglianza dd. 08/04/2010;
 - c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - d) controllare determinate aree e/o specifici siti comunali potenzialmente esposti a rischi di vandalismo o danneggiamento quali, a mero titolo esemplificativo, parchi, impianti sportivi e strutture ludico-ricreative;
- e) monitorare il traffico veicolare, a fini di prevenzione e gestione delle problematiche di viabilità, di tutela della sicurezza della circolazione stradale, di riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento della vivibilità urbana; nonché, in attuazione dei principi di trasparenza, buona amministrazione, collaborazione e buona fede di cui all'art. 1 comma 2 bis della L. 241/90, a fini di invio di comunicazioni informative ai cittadini, nella fase antecedente all'attivazione di nuovi sistemi di rilevazione automatica e telematica delle violazioni del Codice della Strada (quali rilevatori semaforici, varchi ZTL, dispositivi autovelox e similari).

- f) a tutelare in particolare coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un adeguato grado di sicurezza nelle zone anche per le finalità previste dal "Decreto sicurezza" approvato con Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 e convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38 (*atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori*);
- g) presidiare gli accessi degli edifici comunali dall'interno e dall'esterno;
- h) controllare ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose nonché per monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia dei rifiuti scaricati ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689), secondo le previsioni di cui al capitolo n. 5.2 del Provvedimento del Garante Privacy in materia di video-sorveglianza dd. 08/04/2010;
- i) prevenire eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento ovvero spaccio di sostanze stupefacenti presso Istituti scolastici in casi di stretta indispensabilità ed attivando gli impianti interni esclusivamente negli orari di chiusura degli Istituti secondo le modalità previste dal capitolo n. 4.3 del Provvedimento del Garante Privacy in materia di video-sorveglianza dd. 08/04/2010.
- l) rilevare violazioni al Codice della strada, contestati nella immediatezza, mediante l'uso di sistemi OCR (Optical Character Recognition) per riconoscimento delle targhe veicolari;
- m) tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e prevenire, accertare e reprimere i reati mediante il controllo dei veicoli in transito; le informazioni delle targhe inserite in "*liste di controllo*" particolari potranno essere condivise con le altre Forze dell'Ordine a seguito di specifico "Protocollo operativo" predisposto e sottoscritto dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- n) supportare le operazioni di protezione civile e le attività di prevenzione di competenza del Comune, gestione delle emergenze, salvaguardia dell'incolumità pubblica e sicurezza ambientale;
- o) supportare i progetti di transizione digitale dei servizi dell'ente, le iniziative di smart city e di data governance, nonché l'analisi dei dati relativi ai flussi del commercio e del turismo locale

Art. 5 – Altri sistemi di video-sorveglianza

1. Il sistema di video-sorveglianza del Comune di Udine potrà constare anche di *Body cam* e *Dash cam* in situazioni di rischio operativo.

2. Di seguito vengono descritti i limiti del loro utilizzo:

- **Body cam e Dash Cam:**

Il personale del Corpo di Polizia Locale può utilizzare, per i servizi a maggior rischio operativo, delle *Body Cam* (telecamere a bordo uomo) e delle *Dash Cam* (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612 e provvedimento n. 362 del 22 maggio 2018, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, trattandosi di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria.

Il Comando curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione (ad es. il capo-pattuglia), delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

Il Comando inizialmente, disporrà una fase di sperimentazione in un arco temporale definito dell'utilizzo delle microcamere, coinvolgendo uno o più reparti operativi, al fine di acquisire gli elementi utili alla migliore valutazione organizzativa dell'impiego operativo delle microcamere, nell'ottica di un loro possibile utilizzo più diffuso all'interno della organizzazione del Corpo.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di tutti gli impianti/sistemi/presidi di video-sorveglianza previsti dal presente regolamento (art. 4 e 5).
 - a. La disponibilità tempestiva di immagini presso la Sala Operativa della Polizia Locale costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie dislocate sul territorio comunale, anche in raccordo con altre Forze dell'Ordine; attraverso tali strumenti l'Ente persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.
2. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta della Autorità di Pubblica Sicurezza e degli Organi di Polizia, dispone l'utilizzo del sistema di video-sorveglianza in dotazione alla Polizia Locale, compresi i sistemi di lettura targhe e ZTL, ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi anche nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008 decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito con legge n. 48/2017.
3. Tutto il sistema di video-sorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
4. L'attività di video-sorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite previste dall'art. 4, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
5. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 7 - Notificazione

1. Il Sindaco, quale titolare del trattamento dei dati personali, nella sua funzione di rappresentante dell'Ente utilizzatore di tutti i sistemi di video sorveglianza in uso alla Polizia Locale, adempie agli obblighi di applicazione del presente regolamento ed a quelli previsti nel Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196, modificato con D. Lgs. n. 101/2018.

Art. 8 -Responsabile del trattamento dei dati

1. Il Comandante della Polizia Locale è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale Responsabile interno del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 3, lett. f).
2. La Ditta incaricata dell'installazione e manutenzione del sistema è individuata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali rilevati.

3. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del Responsabile, previa informativa al Sindaco, a uno o più soggetti, il cui numero sarà ponderato in ragione della necessità di coprire l'arco temporale in cui si svolgono i servizi istituzionali del Corpo di Polizia Locale.
4. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
5. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti e delle proprie istruzioni.
6. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
7. I designati e preposti al materiale trattato devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.
8. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
9. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, ai suoi delegati, ai designati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, al DPO che sovrintende a tutti i trattamenti dell'Ente, al CED quale amministratore di sistema dell'Ente e al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni. La visione della registrazione avviene sia nell'immediatezza che ex post, sulla base delle esigenze contingenti.

Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla Sala Operativa è consentito solamente al personale in servizio del Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Comandante e ai designati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli, al DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) ed al personale del CED (Centro Elaborazione Dati).
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati di volta in volta, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, preventivamente nominato dal titolare o dal responsabile del trattamento, ed ai soggetti di cui all'art. 6 comma 2, del presente Regolamento.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. I designati di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 10 - Nomina dei designati e dei preposti alla gestione dell'impianto di video-sorveglianza

1. Il Responsabile interno del trattamento individua e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di video-sorveglianza e dei sistemi di lettura targhe nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. I preposti andranno nominati tra gli operatori del Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione degli impianti di video-sorveglianza e dei sistemi di lettura targhe è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
6. Nell'ambito dei designati, verranno incaricati, fra coloro che hanno accesso alla Sala Operativa, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alle singole postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 11 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile, ai preposti, ai designati del trattamento, al DPO e al personale del CED, come indicato negli articoli precedenti.
2. I designati del trattamento e i preposti saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno e soggetti a successiva modifica.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 12 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono successivamente trattati;
 - d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
 - e. trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 2, lett. e), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato

e successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di video-sorveglianza installate sul territorio del Comune di Udine.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale ove le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento secondo le finalità previste dal presente Regolamento.
4. Il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato *"ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di video-sorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione"* ai sensi del paragrafo 3.4.3 del provvedimento 08.04.2010 Garante Privacy. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti sui server, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale si sovrascrivono a quelle registrate, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.
5. E' escluso l'accesso alle immagini e/o estrazione di frame da parte di soggetti diversi da quelli previsti dal presente regolamento e per finalità diverse da quelle indicate dall'art. 4 che rappresentano i limiti di liceità e finalità nell'ambito del quale il trattamento dei dati è da considerarsi consentito da parte dell'Ente ai sensi del Provvedimento del Garante Privacy del 29 novembre 2000 dell'8 aprile 2010.

Art. 13 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio degli impianti di video-sorveglianza da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere degli impianti di video-sorveglianza è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private; vengono adottate modalità rispettose dei principi in materia di trattamento dei dati personali delimitando l'uso dello zoom e l'angolo di visuale delle telecamere.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 14 - Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato provvederà a darne comunicazione senza ritardo al Responsabile interno del Trattamento, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate, e/o incaricate, e gli Organi di Polizia.
3. Qualora gli Organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate possono fare richiesta motivata indirizzata al Responsabile interno del trattamento dei dati.
4. Resta salva la possibilità di una "estensione" del sistema di video-sorveglianza in favore delle forze di polizia, statali, regionali e provinciali competenti per territorio da attuarsi nella forma di comunicazione permanente delle riprese/ immagini effettuate dal sistema di video-sorveglianza e comunque previo protocollo d'intesa tra Amministrazione Comunale, Prefettura e Forze dell'Ordine, nel quale vengano indicate le modalità operative.

Art. 15 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. L'Amministrazione individua, sulla base dei principi contenuti nel presente Regolamento, previo parere favorevole del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, le zone del territorio comunale da sottoporre al servizio di video-sorveglianza ai sensi della L. n. 38/2009.
2. In ottemperanza al decreto legislativo 10/08/2018, n. 101 nelle zone in cui saranno posizionate le telecamere dovrà essere affissa adeguata segnaletica permanente (cartelli informativi) muniti di pittogramma e recanti la dicitura, anche multilingue, prevista dallo schema allegato al Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 16 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, ha diritto:
 - i. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - ii. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - iii. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. Per ciascuna delle richieste sopra citate può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità previste con apposito atto da adottarsi a cura della Giunta Comunale con propria deliberazione. Il riscontro all'interessato di regola deve avvenire in forma scritta anche attraverso strumenti elettronici ma può essere data anche oralmente se così richiede l'interessato stesso.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 17 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. L'utilizzo di un sistema di videoregistrazione digitale impedisce la rimozione accidentale di supporti rimovibili (cassette a nastro o dischi rigidi) su cui sono memorizzate le immagini.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa, a cui possono accedere esclusivamente il Responsabile interno e gli incaricati del trattamento dei dati e il personale specificato all'art. 9.

Art. 18 - Modalità da adottare per i dati video-riprese

1. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile interno e dei designati al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza meglio specificate nell'art. 4.
2. E' vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché operare ingrandimento delle immagini per finalità non previste dal presente Regolamento.
3. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.
4. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - ai soggetti di cui agli artt. 6-8-9-10;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - al DPO, agli Amministratori di Sistema, alle ditte fornitrici degli impianti, agli addetti ad operazioni di pulizia dei locali nei limiti autorizzati e strettamente necessari alle loro specifiche mansioni.

Art. 19 - Limiti alla utilizzazione e cessazione del trattamento di dati personali

1. La materia è disciplinata dagli artt. 18 e 23 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. 679/2016 EU).
2. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 20 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata dall' art. 82 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. 679/2016 EU).

Sezione IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 21 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 22 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140 bis e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, è Responsabile interno del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V
MODIFICHE

Art. 23 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modificazioni normative in materia di trattamento dei dati personali.
2. Gli eventuali atti normativi di fonte superiore, provvedimenti del Garante a tutela della privacy in materia di video-sorveglianza e sistemi di lettura targhe, atti regolamentari generali del Sindaco dovranno essere immediatamente recepiti.